

TRIBUNALE DI BOLOGNA

N° 2477/05 Sent.

N° 1107 Cron.

N° 1254 - Rep.

A

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Seconda Sezione Civile

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA
 TRIBUNALE DI BOLOGNA
 UFFICIO 4
 AL N° 944 Mod. 7/1/04
 CORRISPONDIENTE 23022
 IN DATA 3/10/05
 PROF. N° Pseudofiore & de Jure
 BOLOGNA, 18.01.2005

Nella persona del Dott. M.Minutillo Turtur, in funzione di Giudice monocratico,
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 8280 del Ruolo Generale del 2003

TRA

Ceccaroli Luca elettivamente domiciliato in Bologna Via Caprarie n.7, presso lo studio dell' Avv. Augusto Bonazzi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo

ATTORE ricorrente


E

Società Centro Soccorso Stradale di Michele Del fiore e C. S.a.s in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna viale Gozzadini n.5/2, presso lo studio dell' Avv. Barbara Buffoni e Enrico Ferrini, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo notificato

CONVENUTA resistente

TOTALE	1691
1691	1691
5848	4561
3132	9641
230140	

MB



OGGETTO: ricorso per la reintegrazione del possesso

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente odierno chiedeva che venisse ordinato al Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore e C. S.a.s. in persona del l.r. pro tempore la immediata riconsegna a propria cura e spese del motoveicolo Honda modello @ 150 targato BD 40285 al Dott. Luca Ceccaroli, nonché che la parte resistente venisse condannata al risarcimento del danno cagionato a causa del mancato utilizzo del motociclo, al risarcimento del danno morale e danno da deterioramento del motoveicolo Honda predetto a causa del deposito dello stesso in deposito a cielo aperto da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese.

In particolare il ricorrente riferiva come in data 29.10.2002 avesse parcheggiato il proprio ciclomotore in via Irnerio 12/5 in Bologna in prossimità di esercizio commerciale; precisava come il ciclomotore fosse stato collocato trasversalmente rispetto alla circolazione dei veicoli sulla strada con la ruota anteriore collocata sotto il portico della via e la posteriore tra le vetture parcheggiate sulla via Irnerio.

Rilevava come dopo pochi minuti tornato sui luoghi avesse riscontrato la avvenuta asportazione del motoveicolo da parte di ignoti, con la conseguente denuncia alla forza pubblica.

Precisava come in seguito fosse venuto a conoscenza dell'avvenuto prelievo del proprio ciclomotore da parte del



AW.
BONAZZ

n. 2

n. 15 facciate


autentiche sen

urgenti nor

Dritti € 54,71
(in marche)

Bolli €

Bologna 10 OTT. 20



Handwritten signature or initials.

Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore e C. S.a.s., così che conseguentemente si era recato presso il deposito di riferimento dove apprendeva che per ritirare il predetto veicolo era necessario pagare un importo pari a Euro 74 per la rimozione oltre alle spese di deposito e custodia.

A seguito di ciò il ricorrente presentava integrazione della denuncia querela riportando le richieste di pagamento e le circostanze avvenute al momento del ritiro del veicolo (con apertura presso la Procura della Repubblica di procedimento n. 2992/2002) e invio di lettera raccomandata del 5.11.2002 con la quale si chiedeva la immediata riconsegna del veicolo, raccomandata alla quale il Centro Soccorso rispondeva in data 8.11.2002 con r.a.r. nella quale ribadiva l'essere la riconsegna del motoveicolo condizionata al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Rilevava infine il Ceccaroli come il ricorso fosse stato reso necessario dal mancato adempimento da parte del Centro Soccorso Stradale alle diffide stragiudiziali.

In diritto osservava la parte ricorrente come la condotta tenuta potesse essere qualificata quale spoglio violento e clandestino ai suoi danni, e ciò tenuto conto della assoluta illiceità della rimozione in assenza di titolo esecutivo o previsione legislativa autorizzativi in tal senso, oltre che in assenza di pubblico ufficiale (pag.4 e seguenti del ricorso).

In particolare precisava come l'avvenuta eventuale realizzazione di sosta illecita (in relazione alla sola ruota posta sul pavimento del portico) doveva essere previamente accertata e sanzionata dall'organo di polizia stradale, e solo in esito ad una tale attività il veicolo poteva eventualmente essere

rimosso, e ciò in considerazione della assoluta assenza in capo al Centro Soccorso Stradale di un potere di accertamento e contestazione, alla necessità dell'intervento della polizia Stradale a prescindere dalla connotazione pubblica o privata dell'area aperta alla pubblica circolazione e alla riconosciuta funzione di uso pubblico dei portici di Bologna (e in tal senso richiamava altresì la specifica disciplina sul punto , ovvero la sosta sotto i portici, di cui all'art. 158 lettera b del codice della strada).

Affermava dunque la ricorrenza nel caso in esame di una condotta illecita integrante violenza privata nei suoi confronti e/o esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 610 o 392 c.p. in violazione della propria libertà personale con riferimento alla libertà di circolazione.

Richiamava infine la assoluta illiceità della detenzione del bene rimosso e della richiesta di pagamento delle spese di custodia .

La parte convenuta resistente ritualmente costituitasi in giudizio deduceva la assoluta infondatezza delle pretese attoree e chiedeva che le stesse venissero integralmente rigettate con vittoria di spese competenze ed onorari.

Nel merito rilevava come il Centro Soccorso Stradale avesse effettuato il comportamento contestato sulla base del conferimento di incarico in tal senso da parte del Condominio di via Irnerio 10/12/14 e dalla società Immobiliare Lu.Po.La S.r.l. in relazione alla sosta abusiva di autoveicoli nelle aree private afferenti gli immobili in questione di loro proprietà e in particolare il portico dello stabile di Via Irnerio ove era risultato parcheggiato il veicolo del ricorrente .

Evidenziava la parte resistente come la illiceità del parcheggio nell'area con conseguente rimozione del veicolo fosse oggettivamente e chiaramente segnalata mediante la apposizione di specifici cartelli apposti sui luoghi e pienamente visibili, con indicazione del luogo di deposito e della riferibilità degli oneri economici conseguenti al trasgressore.

Chiariva come effettivamente le circostanze concrete riferite dal ricorrente potessero essere confermate nella loro materialità e scansione temporale, ma precisava come la rimozione fosse avvenuta in adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della proprietà del bene (portico) e a fronte di un comportamento illecito del Ceccaroli, che parcheggiava in area privata dove la sosta era da ritenere vietata e dove tra l'altro la illegittimità del comportamento in questione era chiaramente segnalata.

Riferiva ancora come nessun esito avessero avuto le comunicazioni intercorse con il ricorrente affinché lo stesso ritirasse il ciclomotore previo pagamento delle spese di custodia e che conseguentemente lo stesso si trovava ancora collocato presso il deposito del Centro Soccorso Stradale.

In diritto la parte resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva richiamando il contratto intercorso con la proprietà e rilevando come potesse essere considerata semplicemente esecutrice materiale del condominio e della società Lu.Po.La S.r.l., con semplice esecuzione delle direttive ricevute che imponevano la rimozione dei veicoli illegittimamente parcheggiati sull'area di proprietà, senza alcun esercizio di potere decisionale o discrezionale sul punto.



Inoltre rilevava la inammissibilità della domanda con particolare riferimento alla possibilità di esperire tutela possessoria rispetto ai fatti avvenuti, in tal senso evidenziando come del tutto assente si dovesse ritenere la volontà della resistente di possedere il veicolo *uti dominus*, né fosse riscontrabile una volontà di contestare il titolo possessorio dello stesso, e questo poiché l'unica funzione e volontà emersa nel rapporto con il bene era da ritenere quella di custodire lo stesso con privilegio derivante dal diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 cc.

Eccepiva ancora la parte resistente la insussistenza dei requisiti della violenza e clandestinità dello spoglio ex art. 1168 cc e in tal senso richiamava la presenza dei cartelli di avviso sui luoghi con conseguente piena conoscenza delle conseguenze derivanti dall'illegittimo parcheggio e sosta sull'area privata, e dunque in assoluta mancanza di uno spoglio occulto nel senso previsto e richiesto dalla norma, né tanto meno violento.

Precisava inoltre come la caratteristica della proprietà in questione fosse da configurare nel senso della sottoposizione della stessa ad un diritto di pubblico passaggio ma meramente pedonale e non veicolare.

Contestava infine la parte resistente la domanda volta ad ottenere un risarcimento del danno morale non potendosi ritenere integrata alcuna condotta e fatto reato in mancanza dell'elemento soggettivo, così come pretestuosa si doveva ritenere la richiesta di risarcimento di danno materiale per parcheggio del veicolo in zona non coperta poiché lo stesso risultava oggettivamente custodito in luogo coperto.

La causa veniva istruita.

In data 25.6.2003 il Giudice allora procedente si riservava e pronunciava ordinanza in data 30.6.2003 con la quale disponeva la reintegra del ricorrente nel possesso del ciclomotore Honda modello @150 targato Bd 40285 , e conseguentemente ordinava alla parte resistente la immediata restituzione del mezzo senza condizione alcuna fissando udienza per la prosecuzione del giudizio ex art. 183 cpc.

La controversia proseguiva nel merito con concessione dei termini ex art. 183 quinto comma e 184 cpc.

Con ordinanza pronunciata alla udienza 21.10.2004 questo Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti , acquisiva la documentazione dalle stesse prodotta ad eccezione di quella allegata alla memoria di replica della parte ricorrente non rappresentando la stessa in alcun senso prova contraria rispetto alla prova diretta articolata dalla parte resistente e attenendo tra l'altro tale documentazione all'oggetto principale della pretesa azionata e dunque al thema decidendum introdotto, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere allegata nel primo termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 184 cpc.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 23.3.2005

Alla udienza del 23.3.2005 questo giudice nominato per la trattazione del procedimento e applicato come magistrato distrettuale giudicante presso il Tribunale di Bologna con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Bologna del 22.9.2004 tratteneva la causa in decisione sulle

conclusioni precisate in udienza mediante richiamo ai rispettivi atti con concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va dunque accolta.

Nessuna attività istruttoria è stata ritenuta necessaria durante la fase ordinaria del giudizio in relazione alla natura interpretativa e documentale della presente controversia e tenuto conto delle allegazioni della parti già valutate anche nella ordinanza pronunciata alla udienza del 21.10.2004.

Gli elementi da valutare e considerare sono dunque anche in questa fase rappresentati dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle allegazioni difensive delle stesse.

Ritiene il Tribunale che debba conseguentemente essere confermata e richiamata la valutazione giuridica a suo tempo posta alla base della decisione con ordinanza del 30.6.2003 da parte del giudice istruttore allora procedente, che correttamente rilevava e affermava la ricorrenza nel caso in esame degli elementi fondanti la tutela adita.

In tal senso si deve confermare e richiamare anche in questa sede la ricorrenza dei presupposti e requisiti fondanti la richiesta tutela possessoria.

In primo luogo la ricorrenza di una piena legittimazione passiva della parte resistente in considerazione della constatata e ricorrente qualità del Centro Soccorso Stradale quale autore materiale dello spoglio (sottrazione del mezzo e ricovero dello stesso presso deposito), mentre quanto alla qualificazione della resistente quale longa manus del condominio occorre richiamare la condivisibile osservazione di cui alla ordinanza emessa nel corso del giudizio secondo la quale la situazione



prospettata avrebbe al massimo consentito una legittimazione passiva concorrente di quello che può essere certamente ritenuto l'autore morale dello spoglio.

Ciò in considerazione della natura di fatto illecito rappresentato dalla condotta integrante turbativa o spoglio e della conseguente responsabilità individuale degli autori delle stesse in applicazione dei principi di legge sul punto.

Quanto alla ricorrenza dei presupposti fondanti della tutela possessoria occorre ancora una volta richiamare le argomentazioni già esposte in sede di ordinanza del 30.6.2003.

Ricorre infatti nel caso in esame (tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale sul punto, Cass.15381/2000) un pieno *anumns spoliandi* nel senso di una piena consapevolezza da parte della società resistente di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà (espressa o tacita) del possessore , consapevolezza che tra l'altro non può ritenersi esclusa dalla convinzione dello spoliante di esercitare un proprio diritto e allo scopo di realizzare una materiale corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto vantata, né si può ritenere ricorrente nel caso in esame alcun presumibile consenso in ordine alla rimozione del mezzo in relazione alle circostanze oggetto di controversia e sostanzialmente non contestate dalle parti in giudizio.

Così come ricorre il requisito della violenza dello spoglio, violenza consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa (motoveicolo) e consistente nel comportamento finalizzato alla sottrazione del possesso e all'impedimento di un pieno esercizio del possesso medesimo.



In particolare si deve rilevare la ricorrenza della violenza dello spoglio nella semplice alterazione dello stato di fatto, che comporta la modificazione della relazione di possesso con il bene contro la volontà presunta del possessore come è chiaramente avvenuto nel caso in esame.

Né la condotta può essere giustificata e ritenuta legittima in relazione alla asserita realizzazione di forme di autotutela (tutela del possesso dell'area di proprietà condominiale) quanto alla individuazione dell'area in questione e delle sue caratteristiche, ovvero il portico di Via Irnerio, quale area privata soggetta ad uso pubblico.

Non ricorre infatti nel caso in esame, sulla base degli elementi acquisiti, un principio di proporzionalità tra la condotta tenuta dalla società resistente e lo stato di fatto che si era all'epoca determinato (ovvero presenza di una ruota sul selciato del portico), e dunque non si possono ritenere applicabili i presupposti legittimanti di cui all'art. 2044 cc (irresponsabilità di chi cagiona il danno nell'esercizio di una legittima difesa).

In tal senso occorre anche osservare come nessun apporto rilevante (e precisamente nel senso della ricostruzione di una diversa situazione di fatto quanto alla collocazione del mezzo, alla sua invasività rispetto alla proprietà privata ecc.) sia stata introdotta con le richieste istruttorie delle parti, che si sono limitate a richiamare il contesto dei rapporti tra la resistente e il condominio ed altre circostanze tutte già desumibili dalla documentazione in atti, con la conseguenza che la prova sul punto è stata ritenuta ultronea e non conducente al fine del decidere.

In mancanza di qualsiasi valida prova sul punto non si può dunque ritenere ricorrente una situazione antigiuridica tale da giustificare l'esercizio e un comportamento di fatto tale integrante legittima difesa con portata corrispondente o superiore alla materiale apposizione della ruota sul selciato del portico.

Occorre poi ricordare come il Codice della Strada all'epoca vigente disponesse il divieto di sosta e di fermata dei veicoli nei portici (art. 158 lettera b) individuando negli organi di polizia e in concessionari biennali autorizzati con ordinanza dagli enti proprietari della strada , nonché , previa comunicazione agli organi di polizia, lo stesso ente proprietario della strada, gli unici soggetti legittimati al servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta, e come la disciplina conseguente (configurando quale effetto della violazione una sanzione amministrativa) attribuisce valenza pubblicistica al contesto e alla condotta di rimozione.

Da ciò consegue che la conclusione di un contratto tra privati allo scopo di realizzare tale rimozione (in assenza della ricorrenza dei requisiti autorizzativi previsti all'epoca) si presenti lesivo delle garanzie allo scopo previste e dunque dannoso rispetto al legittimo possesso dell'odierno ricorrente in assenza di qualsiasi legittimazione pubblicistica al comportamento tenuto.

Non si possono dunque ritenere proporzionate le forme di reazione attuate in difesa del diritto dominicale rispetto allo stato di fatto emerso nel presente giudizio, ed inoltre si deve rilevare come in concreto il privato si sia arrogato facoltà e competenze addirittura superiori a quelle concesse alla

pubblica amministrazione , che invece avrebbe dovuto essere coinvolta per eventualmente giustificare e autorizzare il comportamento contestato mediante la elevazione di sanzione amministrativa ove fossero state riscontrate le violazioni previste dal codice della strada.



Quanto alle residue domande articolate dal ricorrente e relative alla richiesta di condanna al risarcimento di danni patrimoniali (per essere stato il veicolo custodito a cielo aperto, per mancato utilizzo e danneggiamento) e danno morale in relazione alla condotta tenuta e integrante reato (violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni), occorre osservare come la prima domanda si presenti sostanzialmente generica nel suo contenuto e non supportata da validi elementi e allegazione in fase di richieste ex art. 184 cpc (si veda in tal senso la memoria articolata , la ordinanza pronunciata da questo giudice in data 21.10.2004 con particolare riferimento alla tardività e dunque inammissibilità della documentazione prodotta in sede di replica proprio in relazione a questa domanda) con conseguente rigetto della stessa .

In ordine invece alla richiesta di risarcimento del danno morale derivante dalla realizzazione di fatto illecito asseritamene integrante reato ex art. 2059 cc, si deve osservare come la disciplina in esame in correlazione con il disposto di cui all'art. 185 c.p. non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale , essendo allo scopo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato , e dunque idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla

norma penale (Cas. S.U. 6651/1982, Cass. S.U.5814/1985, Cass. S.U.9556/2002).

Ritiene il Tribunale che nel caso in esame, secondo la impostazione costante della giurisprudenza , ricorrano gli elementi astrattamente integranti il reato di cui all'art. 392 cp.

In tal senso occorre ricordare come il soggetto attivo del reato può anche essere colui che non abbia la titolarità del diritto arbitrariamente esercitato , ma che agisca quale mero negotiorum gestor dell'effettivo titolare (Cass. 13.3.2001 Del Pivo), nonché come non sia particolarmente rilevante il requisito della fondatezza o meno della pretesa fatta valere quanto piuttosto la circostanza che il soggetto che commette il reato abbia agito nel ragionevole convincimento della legittimità della sua pretesa , agendo però a sua tutela in modo antigiusuridico e non in giudizio come possibile (Cass. 14.7.1994 Massimino).

Altro elemento imprescindibile è rappresentato dall'esercizio di violenza sulle cose e dunque nel caso in esame nell'effetto derivante da tale violenza e consistente nel mutamento di destinazione della cosa (Cass. 29.11.1999, Cass.1.7.2002), nella piena coscienza e volontà della propria condotta (dolo generico) al fine di esercitare un proprio diritto (dolo specifico) .

Quanto alla connotazione soggettiva del reato occorre precisare come non debba essere confuso il dolo con la buona fede dell'agente circa la sussistenza del preteso diritto, che anzi la buona fede rappresenta il presupposto necessario per la integrazione del reato in esame (Cass.6.2.2001).

Tanto premesso , considerati gli elementi di fatto sopra evidenziati e gli elementi di diritto riportati si ritiene la piena realizzazione e ricorrenza di una condotta integrante il reato predetto , con la conseguenza che la parte resistente dovrà essere condannata al risarcimento del danno subito ex art. 2059 cc, risarcimento che appare determinabile in via equitativa nella misura di Euro 200 in presenza di un comportamento non iure e contra ius della Centro Soccorso Stradale .

Quanto alle spese del giudizio occorre rilevare come il particolare contegno tenuto dalle parti nel corso del giudizio , la particolarità della controversia, la singolarità delle questioni trattate, rendano possibile una parziale compensazione delle stesse tra le parti del giudizio ai sensi dell'art.92 cpc nella ricorrenza di giusti motivi e attesa altresì la parziale soccombenza della parte resistente, ne consegue che la parte convenuta resistente (anche in relazione alla fase preliminare e alla fase di reclamo) sarà tenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 2200, dei quali euro 100 per spese , euro 800 per diritti e euro 1300 per onorari, oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,
definitivamente pronunciando , disattesa ogni diversa domanda , eccezione ed istanza così provvede :

- a) accoglie la domanda proposta dalla parte attrice resistente e per l'effetto conferma la ordinanza pronunciata in data 30.6.2003;

- b) rigetta la domanda della parte attrice volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali in mancanza di prova degli stessi ex art. 2967 cc;
- c) accoglie la domanda di risarcimento del danno morale ex art. 2059 cc e per l'effetto condanna la parte resistente convenuta al pagamento in favore di Ceccaroli Luca della somma , determinata equitativamente, di Euro 200;
- d) compensa parzialmente tra le parti , nella ricorrenza di giusti motivi ex art. 92 cpc e in presenza di parziale soccombenza della parte ricorrente, le spese del giudizio e condanna conseguentemente la parte convenuta resistente al pagamento in favore di Ceccaroli Luca delle spese della presente fase di giudizio per complessivi Euro 2200, dei quali Euro 100 per spese, Euro 800 per diritti e Euro 1300 per onorari oltre iva e cpa come per legge;
- e) dichiara ex art. 282 cpc la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso in Bologna il 25.7.2005

Il Giudice


Marzia Minutillo 

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi 27 SET. 2005




Dott. *[Handwritten Name]*

[Handwritten signature]
27

Sev. 2477/05

E' copia conforme all'originale, che si rilascia per la prima volta in formula
esecutiva a richiesta dell'Avv. A. Bonazzi
nell'interesse del _____

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi
assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi con essa,
quando ne siano legalmente richiesti.

Bologna, li 11 OTT. 2005

Tribunale di Bologna

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bologna 11 OTT. 2005



IL Funzionario/Il Collaboratore
Il Cancelliere C1
Dott. Mar Antonietta Dall'Ulio

IL FUNZIONARIO
Il Cancelliere C1
Dott. Mar Antonietta Dall'Ulio